Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 luglio 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 159 DEL 15 LUGLIO 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ente autonomo Fiera campionaria di Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1954. — **C.R.I.N.O.S. - Società per azioni - Industria farmacobiologica:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Fratelli Gallinari, in Reggio Emilia:** Obbligazioni 1ª emissione sorteggiate il 25 giugno 1954. — **Società per azioni Fratelli Gallinari, in Reggio Emilia:** Obbligazioni 2ª emissione sorteggiate il 25 giugno 1954. — **« Montital S. p. A. », Impresa imbarchi e sbarchi, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1954. — **S.F.A.I. - Società fondiaria agricola industriale, per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1954. — **Acciaierie e ferriere lombarde Falk, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1954. — **Cartiera italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1954. — **Mira Lanza, società per azioni, in Mira (Venezia):** Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1954. — **Società per azioni Distilleria di Cavarzere, in Cavarzere:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1954. — **Ferrovia del Renon - Società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1954. — **Nazionale Cogne, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 luglio 1954, n. 431.

Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, al termine previsto dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge stessa, per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, è sostituito quello del quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che fossero cessati dal servizio, ai sensi del citato art. 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, ove il trattamento sia più favorevole, alla riliquidazione delle indennità di cui ai successivi articoli 8 e 9 della citata legge, secondo le nuove misure del trattamento di attività e di quello di quiescenza, ove concorra, eventualmente vigenti alla data di scadenza del termine indicato nel precedente comma.

Art. 2.

Il Governo ha facoltà di emanare le norme di cui all'art. 4, secondo comma, all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il termine di cui all'art. 20 della citata legge è fissato al 31 agosto 1954.

Le norme delegate di cui all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della legge stessa potranno essere emanate con più separati provvedimenti.

Art. 3.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, continuerà nelle proprie funzioni fino al 31 dicembre 1954.

Il Governo è delegato a disporre, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, entro la suddetta data, il trasferimento ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio della prevalente competenza, delle funzioni del suddetto Ufficio che non potessero esaurirsi entro la data stessa o che rivestano carattere permanente.

Art. 4.

A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, numero 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, si intendono applicabili anche alle unità di per-

sonale che, al 1° luglio 1953, si trovavano in posizioni di stato non implicanti interruzione del rapporto di impiego.

L'ultimo comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non è, in conseguenza, applicabile al personale che, alla data indicata, si trovava in tale posizione e nei cui confronti valgono le norme del terzo comma dell'art. 12 della predetta legge.

Art. 5.

Il personale dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che, posteriormente all'entrata in vigore del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, sia stato collocato a riposo di ufficio per ragioni di servizio, ai sensi del regio decreto 9 maggio 1929, n. 925, o al termine del periodo del collocamento a disposizione in applicazione dell'art. 14 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, deve considerarsi collocato a riposo alla data del compimento delle condizioni di età o di servizio previste dall'art. 1, lettera *a*), del testo unico sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ed ha diritto, per il periodo intercorrente fino a tale data, al trattamento economico di attività a titolo di stipendio e assegni accessori relativo al grado rivestito all'atto della disposta cessazione dal servizio, e salvo conguaglio con quanto percepito a titolo di pensione. A tal fine il personale di cui trattasi viene riammesso in ruolo e collocato in soprannumero per il periodo decorrente dalla data del primo collocamento a riposo alla data del ricollocamento a riposo.

Il trattamento di pensione dallo stesso goduto è riliquidato nelle misure vigenti ed effettivamente spettanti ai singoli interessati alla data di cui al precedente comma, prima parte.

Il personale suddetto che, alla data dell'entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, non avesse raggiunto le condizioni di età o di servizio richiamate nel primo comma, s'intende collocato a riposo d'autorità a decorrere dalla predetta data con diritto ai benefici di cui all'art. 8 della citata legge.

Art. 6.

L'art. 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili al personale già dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di Amministrazioni dello Stato diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomo.

« Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, la cessazione dal servizio da richiedersi nel termine di cui all'art. 7, ove ne sia fatta espressa richiesta, sarà disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto art. 7.

« Ugualmente sarà provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, che ai sensi del successivo art. 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per il personale sanitario di cui al successivo art. 18, quinto comma, lettera *a*).

« Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato è concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio.

« Nei confronti di quest'ultimo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento economico di attività vigente e nelle misure spettanti alla data stabilita nel precedente art. 7 ».

Art. 7.

Il primo ed il secondo somma dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana a contratto tipo, a norma del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, può optare per la conservazione di tale rapporto di impiego, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 agosto 1954, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge.

« L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al raggiungimento delle condizioni di età e di servizio previste dalle norme vigenti per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato ».

Art. 8.

I primi quattro commi dell'art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono sostituiti, con effetto dal 1° luglio 1953, dai seguenti:

« Al personale assunto dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia in base a contratto speciale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300, competono, a decorrere dalla data dell'assunzione, con gli stessi criteri e nelle stesse misure, gli aumenti periodici dello stipendio spettanti al personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, della categoria di equiparazione economica, in base alle tabelle di cui all'allegato I al contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

« Ai fini dei suddetti aumenti periodici, del computo dell'anzianità necessaria per il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nonchè dell'anzianità di cui all'art. 7 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, ed ai fini del trattamento di quiescenza, nei confronti

del personale di cui al precedente comma sono computati come servizio statale non di ruolo utile ed ininterrotto i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'ultimo comma del precedente art. 9.

« Nei confronti del personale medesimo non si farà luogo ad alcun recupero per pagamenti eventualmente effettuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di stipendio, in eccedenza all'ammontare dello stipendio stesso determinato ai sensi dei precedenti commi, nè si farà luogo ad alcuna corresponsione di competenze arretrate derivanti dall'applicazione degli stessi commi.

« Gli impiegati a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al primo comma sono collocati, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, e semprechè in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, nei ruoli speciali transitori od organici di gruppo corrispondente alla categoria del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alla quale risultavano assimilati, alle date, rispettivamente, del 1° maggio 1948 e del 24 giugno 1951, agli effetti dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816; essi hanno titolo a tale collocamento ancorchè alle date previste dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 1 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, non si trovassero in effettivo servizio perchè non ancora riutilizzati.

« Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultima parte del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il 31 agosto 1954, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

« Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati già inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo.

« In caso di mancato collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, gli impiegati di cui al presente articolo, a cura delle Amministrazioni presso le quali prestano servizio, sono inquadrati, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni esplicate, nelle categorie del personale statale non di ruolo stabilite nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con lo stato giuridico ed economico previsto dal citato regio decreto-legge e successive modificazioni, corrispondenti alle categorie del personale a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle quali risultino assimilati ai sensi del quinto comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816. Ad essi è conservato, a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione, la eventuale differenza tra la retribuzione stabilita, per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta e calcolata ai sensi del precedente secondo comma, ed il trattamento di stipendio goduto all'atto dell'inquadramento ».

Art. 9.

Il terzo comma dell'art. 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di almeno undici anni ».

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al 5° ».

Allo stesso art. 17 è aggiunto il seguente comma:

« Alla Commissione di cui al citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, sono riconosciuti, con effetto dalla data della sua costituzione, poteri deliberanti ».

Art. 11.

Fermo restando il disposto del primo e del secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, l'assegnazione del personale di cui ai comma stessi alle singole Amministrazioni, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai rispettivi ruoli di pari gruppo, sarà effettuata, di massima, tenendo conto delle funzioni e mansioni istituzionalmente inerenti ai ruoli di provenienza dei singoli funzionari ed impiegati e dell'attitudine di essi, per preparazione specifica e attribuzioni di fatto esercitate, rispetto alle specifiche funzioni proprie delle Amministrazioni di destinazione ed alle funzioni e mansioni proprie dei rispettivi ruoli. Per il personale comandato sarà tenuto particolare conto della ripartizione in atto dei singoli funzionari e impiegati tra i vari organi ed istituti dello Stato e delle funzioni e mansioni ivi da essi esercitate, nonchè dell'attitudine dimostrata rispetto a tali funzioni e mansioni.

Art. 12.

Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, a partire da data non posteriore al 1° maggio 1948 e per un periodo complessivo di almeno anni sei — ferma rimanendo l'abbreviazione di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 — ed in ogni caso per tutto il periodo di servizio prestato successivamente alla predetta data, abbia esplicato, in modo lodevole, mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia, o, comunque, mansioni di ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C*, può essere inquadrato, ai sensi ed agli effetti del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e

modificative, nei ruoli speciali transitori o corrispondenti ruoli organici di gruppo *C*, ancorchè non sia in possesso del prescritto titolo di studio.

L'inquadramento è disposto con effetto dal 1° maggio 1948 nei ruoli speciali transitori e dal 24 giugno 1951 nei corrispondenti ruoli organici, qualora a tali date gli impiegati interessati avessero già compiuto il periodo di servizio utile stabilito nel precedente comma; da quella posteriore nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici.

Per il personale che sia stato comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, la valutazione del servizio è effettuata, agli effetti di cui ai precedenti commi, dai prescritti organi dell'Amministrazione competente, in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti compilati dal capo dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, per i periodi di servizio prestati presso i cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed Ufficio, e dai competenti capi di ufficio, per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 13.

L'art. 11 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« I funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro tre mesi dal loro collocamento a riposo, di essere iscritti negli albi professionali dei procuratori e degli avvocati, purchè abbiano prestato, rispettivamente, dieci e quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la metà in colonia.

« In deroga alle disposizioni vigenti, è altresì autorizzata la nomina a notaio dei funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, cessati dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, i quali, nei concorsi per esami già espletati o banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei concorsi per esami che potranno essere banditi entro tre anni dalla predetta data, abbiano conseguito o conseguano l'idoneità.

« Gli interessati che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma, nel caso di partecipanti a concorsi già espletati e semprechè conservino i requisiti per la nomina a notaio, dovranno farne domanda al Ministero di grazia e giustizia entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi, entro il termine, pure perentorio, di sei mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto di approvazione della graduatoria dei concorrenti.

« La domanda dovrà contenere anche la indicazione, in ordine di preferenza, di tre sedi notarili vacanti ai sensi del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nelle quali gli interessati gradirebbero essere destinati.

« Nel caso che manchi detta indicazione, o che le sedi prescelte non possano essere assegnate, o per ragioni di servizio, il Ministero provvederà d'ufficio all'assegnazione alla sede ».

Art. 14.

Fra il terzo ed il quarto comma dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è inserito il seguente:

« Nell'interesse del servizio, può essere disposto il passaggio, nella posizione di comando, ad altre Amministrazioni, del personale di cui ai precedenti commi ».

Art. 15.

Dopo l'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, aggiungere il seguente nuovo articolo 12-*bis*:

« Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, fruisce di trattamento economico fondamentale, a titolo di stipendio, indennità e assegni accessori di attività di servizio, nelle misure e con le norme in vigore per gl'impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado.

« Parimenti, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, il personale di cui al precedente comma fruisce delle altre indennità e competenze, comunque denominate, diverse da quelle contemplate nel precedente comma, che siano previste, con carattere generale, da disposizioni di legge o di regolamento.

« Al personale medesimo, ove ne concorrano le condizioni ed in quanto ne sia consentito il cumulo con le indennità ed assegni previsti nei precedenti commi, competono altresì, nelle stesse misure e con le norme in vigore per gli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di corrispondente gruppo e grado, le indennità, gli assegni, i diritti, i proventi e compensi a carattere continuativo o periodico che siano attribuiti, da disposizioni di carattere generale o particolare, in ragione dell'appartenenza del personale a determinate Amministrazioni o dell'assegnazione a determinati servizi, o che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi o afferiscano a cariche ed incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio. A quest'ultimi effetti, rimangono, tuttavia, ferme le disposizioni del precedente art. 12 relative al trattamento del personale in posizione di comando e per il perdurare di tale posizione, ove da esse derivi al personale di cui al presente articolo un trattamento più favorevole.

« Agli effetti di cui ai precedenti commi, la corrispondenza tra categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto tipo, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato, sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« E' convalidata l'applicazione effettuata al personale di cui al presente articolo, con i criteri stabiliti per il corrispondente personale di ruolo, delle provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successivi simili provvedimenti di carattere generale.

« In ogni caso, nei confronti del personale di cui al presente articolo, non si fa luogo ad alcun conguaglio fra quanto percepito e quanto ad esso spettante in esecuzione delle norme di cui ai precedenti commi.

« E' soppresso l'art. 15 del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni ».

Art. 16.

Dopo il primo comma dell'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, inserire il seguente:

« Ferme rimanendo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, concernente il personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, al personale di cui al precedente comma, che ne abbia diritto, continuano ad applicarsi, fino al passaggio alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, all'art. 10 del regio decreto 7 febbraio 1938, n. 281, ed agli articoli 5, 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni.

« Nel secondo comma dello stesso articolo, che diventa terzo comma, le parole « nei predetti territori » sono sostituite con le seguenti " nei territori di cui al primo comma ,, ».

Art. 17.

L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è determinato, sia nel caso di collocamento nei ruoli speciali transitori che di nomina nei corrispondenti ruoli organici, sulla base del trattamento economico a titolo di stipendio, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità spettante al personale a contratto tipo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana alla data dell'entrata in vigore della citata legge.

Il suddetto assegno è equiparato, per la parte riguardante lo stipendio, a quelli previsti dall'art. 4, comma quinto e sesto, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e produce gli stessi effetti.

Art. 18.

Agli aventi diritto del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, compreso quello sanitario, il quale sia deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e quella di entrata in vigore della presente legge, compete, per il periodo di servizio prestato dal dante causa nelle predette posizioni, l'indennità prevista dall'art. 9 del citato decreto, salvo conguaglio con quanto eventualmente allo stesso o ad analogo titolo già percepito e sempre che il servizio predetto non sia stato già valutato nella liquidazione di trattamento di quiescenza.

La medesima indennità è dovuta agli aventi diritto del personale di cui al precedente comma il quale, avendo richiesto il collocamento nei ruoli speciali transitori o l'ammissione nei corrispondenti ruoli organici, deceda posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e prima del collocamento o della nomina nei ruoli predetti.

La liquidazione dell'indennità si effettua su domanda degli aventi diritto, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella ipotesi di cui al primo comma, e dalla data della morte del dante causa nell'ipotesi di cui al secondo comma.

Art. 19.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato a conferire, su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, e con decorrenza non posteriore al 30 aprile 1948, nuove equiparazioni, ai fini del trattamento economico, del personale a contratto speciale a tempo indeterminato assunto dai cessati governi della Libia e dell'Africa orientale italiana, a categorie, gradi, classi e corrispondenti qualifiche d'impiego a contratto tipo, semprechè risulti accertato che il personale stesso abbia disimpegnato lodevolmente le mansioni proprie della categoria, grado, classe e qualifica cui viene equiparato e sussistano le altre necessarie condizioni, ivi compreso il possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 20.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato ad esercitare, nei confronti del personale degli enti indicati nel terzo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che sia retribuito, anche parzialmente, a carico del bilancio dello Stato, tutte le attribuzioni spettanti agli organi deliberativi degli enti medesimi secondo le rispettive norme regolamentari. Per le promozioni e gli aumenti periodici dello stipendio esso provvede su conforme deliberazione della Commissione di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219.

Art. 21.

Il contributo annuo di lire 2.000.000 concesso all'Istituto italiano per l'Africa con la legge 26 dicembre 1951, n. 1689, per la durata di tre esercizi finanziari a partire da quello 1951-52, è prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1954-55.

La copertura dell'onere inerente a tale quota di contributo è assicurata dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 432.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Enna.

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Enna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 433.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Conegliano (Treviso).

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Conegliano (Treviso) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 16. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 434.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Fano (Pesaro).

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Fano (Pesaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. 435.

Nuova denominazione dell'Associazione « Gruppi marinai d'Italia ».

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione « Gruppi marinai d'Italia » assume la denominazione di « Associazione nazionale marinai d'Italia » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 49. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. 436.

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del « Legato Antonini » e nomina del commissario governativo.

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene sciolta l'Amministrazione ordinaria del « Legato Antonini » e nominato il commissario governativo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. 437.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « G. Plana » di Voghera ad accettare una donazione.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « G. Plana » di Voghera viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 515.840 da investire in titoli di Stato, disposta da apposito comitato a favore della Cassa stessa, al fine di istituire, col relativo reddito, una borsa di studio annuale intitolata al prof. Davide Quaroni.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 39. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954, n. 438.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « M. Polo » di Roma-Lido.

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « M. Polo » di Roma-Lido viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 56. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1954.

Sostituzione di un componente il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA DIFESA E PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1948, col quale è stato costituito presso il Ministero della difesa, a termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Visto il successivo decreto in data 31 ottobre 1951, che ha modificato la composizione del Comitato costituito con il citato decreto presso il Ministero della difesa (Servizio dell'aeronautica);

Vista la lettera in data 8 febbraio 1954, n. 105878, con la quale il Ministero del tesoro ha proposto che il rag. Paolo Tanferna venga nominato componente, quale rappresentante dello stesso Ministero, del Comitato anzidetto, in sostituzione del dott. Umberto Vichi;

Decreta:

Il rag. Paolo Tanferna è chiamato a far parte, quale rappresentante del Ministero del tesoro, del Comitato

sopraspecificato, costituito presso il Ministero della difesa (Servizio dell'aeronautica), in sostituzione del dott. Umberto Vichi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1954
Registro n. 92 Presidenza, foglio n. 210

(3393)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Calice Ligure e di Finale Ligure, appartenenti alla circoscrizione delle imposte dirette di Finale Ligure, in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Calice Ligure e di Finale Ligure, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Finale Ligure, in provincia di Savona;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954 per i comuni di Calice Ligure e di Finale Ligure, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Finale Ligure, in provincia di Savona.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1954
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 40. — LESEN

(3406)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1954.

Istituzione di una Agenzia consolare in Memphis alle dipendenze del Consolato d'Italia in St. Louis (S.U.A.).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Memphis alle dipendenze del Consolato d'Italia in St. Louis (S.U.A.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1954

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1954
Registro n. 52 Esteri, foglio n. 138. — BARNABA

(3370)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1954.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società «La Fondiaria Vita», con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni «La Fondiaria Vita», con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni «La Fondiaria Vita», con sede in Firenze:

Tariffa 45, relativa all'assicurazione, a premio annuo, con opzioni a scadenza, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita in misura diversa a seconda che l'assicurato sia in vita o no a tale epoca, e di una rendita temporanea pagabile dalla morte dell'assicurato stesso, qualora essa avvenga durante il periodo contrattuale, e fino alla scadenza del contratto.

Roma, addì 15 giugno 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3371)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1954.

Nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, che ha approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1952, con il quale sono stati nominati il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione, per scaduto biennio, del predetto Consiglio di amministrazione;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali competenti;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Marcello Valentini, è nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria è composto, oltre che del presidente, dei seguenti membri:

Ambrico on. Gaetano, Roveri prof. Armando, Polotti Giulio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Benigni cav. del lavoro Attilio, Sepe-Quarta ingegnere Giovanni, in rappresentanza degli industriali;

Conti cav. Fernando, in rappresentanza degli esercenti aziende artigiane;

Verzili avv. Danilo, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Altarelli dott. Angelo, direttore generale dell'occupazione interna e delle migrazioni; Purpura dottor Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro: Pantaleo ing. Mario, direttore generale dell'istruzione tecnica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3395)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1954.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50, con il quale è stato modificato l'art. 9 dello statuto predetto;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1952, con il quale è stato nominato il Collegio dei sindaci del suddetto Istituto;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione, per scaduto biennio, del predetto Collegio dei sindaci;

Viste le designazioni effettuate dagli organi e dalle associazioni sindacali competenti;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria è costituito come segue:

Visconti dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: presidente;

Balocco dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cruciani Claudio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Emiliani rag. Paolo Emilio, in rappresentanza degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3396)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1954.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della società *Cooperativa Esercizio Cave Ardesiache* (C.E.C.A.) con sede in Cicagna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1953, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della società Cooperativa Esercizio Cave Ardesiache (C.E.C.A.), con sede in Cicagna, e fu affidata la gestione dell'ente ad un commissario governativo nella persona del dott. Francesco Pendola;

Visto il successivo decreto Ministeriale 1° marzo 1954, con il quale al suddetto commissario venivano conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare la nomina dei sindaci dell'ente;

Visto il rapporto al procuratore della Repubblica, presentato dall'Ispettorato del lavoro, Circolo di Genova, in data 9 marzo 1954, dal quale risulta lo stato fallimentare della società;

Udito, in via d'urgenza, il comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del regio decreto 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, previa proroga dei poteri del commissario governativo, scaduti il 1° marzo 1954, onde sanare gli atti da lui frattanto compiuti;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 196 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La durata dei poteri conferiti al dott. Francesco Pendola, commissario governativo della società Cooperativa Esercizio Cave Ardesiache (C.E.C.A.), con sede in Cicagna, sono prorogati fino alla data del 25 giugno 1954.

Art. 2.

La Cooperativa suddetta è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Francesco Pendola è nominato commissario liquidatore della società stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge, nonchè con l'incarico di svolgere, d'intesa con l'Ispettorato del lavoro, ogni opportuna azione, onde accertare la responsabilità, anche di carattere penale, del precedente amministratore signor Italo Arata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3275)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1954.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Pro Brunate », con sede in Brunate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Società cooperativa « Pro Brunate », con sede in Brunate, emessa dal Tribunale di Como in data 2 febbraio 1954;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 25 maggio 1954, n. 21814, del Prefetto di Como;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile, 195 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Pro Brunate », con sede in Brunate, costituita con atto 1° ottobre 1946 del notaio Giorgio Giuriati, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Luigi Cavadini, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3398)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 435 del 6 luglio 1954 riguardante il prezzo dei concimi chimici

A parziale modifica del provvedimento n. 370 dell'8 giugno 1953, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 435 del 6 luglio 1954, ha adottato la seguente decisione:

Perfosfato minerale

1. Con decorrenza immediata il prezzo massimo del perfosfato minerale viene stabilito in L. 80,50 per unità di anidride fosforica in esso contenuta, per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio da fatturare a parte. Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

Con la stessa decorrenza il prezzo del perfosfato minerale granulato è stabilito in L. 82,50 per unità di anidride fosforica alle medesime condizioni di consegna.

2. Resta invariato quanto in precedenza stabilito per le consegne dirette al consumatore e per la determinazione dei prezzi locali

3. Fermo restando quanto in precedenza stabilito per i compensi di distribuzione, si conferma che il compenso di L. 25 al quintale, previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo), non ritirino complessivamente dallo stesso fornitore un quantitativo di almeno 5000 quintali di perfosfato minerale.

Scorie Thomas

Il prezzo massimo delle scorie Thomas, contenenti 18-20 % di anidride fosforica (P_2O_5) di cui solubile non meno del 75 % con finezza di macinazione superiore al 75 % al setaccio Kahl n. 100, merce insaccata peso lordo per netto, compreso imballaggio in sacchi carta, resa franco vagone alla stazione destino Ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo, è stabilito in L. 1700 al quintale per i ritiri nel corrente mese di luglio e in L. 1770 al quintale per i ritiri dal 1° agosto c. a. in poi.

Nei suddetti prezzi, da valere anche per il prodotto importato, sono compresi l'imposta generale sull'entrata, sia per la merce che per l'imballaggio, e il compenso al grossista.

I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo delle scorie Thomas aggiungendo ai prezzi come sopra fissati le seguenti voci.

a) spesa di trasporto dalla stazione ferroviaria di destino al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore al 2 % del prezzo franco destino;

b) il compenso al dettagliante in ragione di L. 40 per quintale;

c) l'I.G.E. relativa all'imballo per i successivi passaggi.

I predetti Comitati provinciali specificheranno che i prezzi così determinati valgono anche per il prodotto importato.

Concimi azotati

Con decorrenza immediata sono stabiliti come segue i prezzi massimi dei fertilizzanti (lire per quintale):

MESE DI ACQUISTO	Solfato ammonico 20/21	Nitrato ammonico 20/21	Nitrato di calcio		Calciocianamide de 15/16
			13/14	15/16	
Luglio e agosto	3005	2750	2455	2835	2875
Settembre	3065	2800	2495	2880	2915
Ottobre	3105	2850	2535	2925	2975
Novembre	3145	2900	2575	2970	3015
Dicembre	3185	2950	2615	3015	3055
Gennaio	3245	3000	2655	3060	3115
Febbraio	3285	3050	2695	3105	3155
Da marzo a giugno	3325	3100	2735	3150	3195

I prezzi sopraindicati per quintale di calciocianamide al titolo 15/16 valgono anche per la calciocianamide al titolo 20/21 riferiti però a 75 chilogrammi di prodotto.

I prezzi stabiliti per i fertilizzanti azotati s'intendono per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio da fatturare a parte. Per le consegne alla rinfusa i prezzi sono riferiti al peso netto.

Per i ritiri diretti in fabbrica dei fertilizzanti azotati, con mezzi dell'acquirente, per quantitativi inferiori a 20 quintali, è consentita una maggiorazione di prezzo dell'1 %.

I compensi di distribuzione dei fertilizzanti azotati sono confermati nella misura attualmente vigente, che è quella stabilita dal provvedimento n. 189 dell'8 settembre 1949, e cioè:

per i grossisti, L. 60 al quintale con l'avvertenza che tale compenso potrà essere aggiunto in fattura dai produttori nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno successivo) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2500 quintali di fertilizzanti azotati (bianchi e neri) per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore;

per i rivenditori, L. 120 al quintale.

Per la calciocianamide 20/21 i compensi suddetti si applicano anche al sacco da 75 chilogrammi.

Restano immutate le disposizioni riguardanti le vendite dirette da produttore ad agricoltore e quelle relative alla determinazione dei prezzi al consumo.

Concimi composti

Il prezzo massimo di vendita dei fertilizzanti composti, contenenti anidride fosforica ed azoto, sarà calcolato tenendo conto del numero medio delle unità garantite, valutate al prezzo di

L. 80,50 per unità di anidride fosforica;
L. 155,35 per unità di azoto ammoniacale;
L. 194,50 per unità di azoto nitrico;
L. 197,10 per unità di azoto cianamidico.

L'ammontare risultante dalle suddette valutazioni potrà essere aumentato di non più del 10 % per la speciale lavorazione. Il totale rappresenta il prezzo massimo di vendita del fertilizzante composto, franco stabilimento produttore, merce nuda, spese di insaccatura a carico del fabbricante, imballaggio da conteggiare a parte.

La determinazione dei prezzi al consumo dei concimi composti sarà localmente fatta dai Comitati provinciali, secondo le norme relative ai concimi azotati.

Per quanto riguarda il fosfato biammonico sono confermati i seguenti compensi di distribuzione:

L. 80 al quintale per il grossista;
L. 180 al quintale per il rivenditore.

(3414)

Provvedimento n. 436 del 6 luglio 1954 riguardante l'ammissione a rimborso dell'onere termico della S.I.P.P.I.C. di Capri.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 436 del 6 luglio 1954, ha adottato la seguente decisione:

Ammissione a rimborso dell'onere termico della S.I.P.P.I.C. di Capri (Napoli)

A parziale modifica del provvedimento n. 290 del 10 luglio 1951, con decorrenza dalla produzione termoelettrica effettuata dal 16 luglio 1954, il rimborso dell'onere per il maggior costo del combustibile da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche viene limitato, nei confronti della Società imprese pubbliche e private d'Ischia e Capri (S.I.P.P.I.C.), con sede a Capri (Napoli), alla differenza tra il costo del combustibile franco centrale destinato alla produzione termoelettrica e non posto a carico degli utenti, e quello del 1942 moltiplicato per il coefficiente dieci.

(3415)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, secondo la situazione al 1° gennaio 1954, approvati con decreto Ministeriale in data 31 marzo detto anno.

Gli eventuali reclami al Ministro per i trasporti, per ottenere la rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere prodotti nel termine di giorni sessanta da quello della pubblicazione del presente avviso.

(3419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 luglio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,84	640 —
» Firenze	624,80	640 —
» Genova	624,82	640 —
» Milano	624,82	641 —
» Napoli	624,85	639,60
» Palermo	624,82	640,05
» Roma	624,79	641,125
» Torino	624,85	639 —
» Trieste	624,84	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 14 luglio 1954

Rendita 3,50 % 1906	63,075
Id. 3,50 % 1902	62,70
Id. 3 % lordo	91 —
Id. 5 % 1935	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	80,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,50
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . Lit. 624,80
1 dollaro canadese . . . . » 641,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,5

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Varsi e Bardi (Parma), dell'estensione di ettari 800 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Bardi-Varsi;

ovest: torrente Corsena; torrente Ceno e torrente Noveglia;

sud: mulattiera per quota 654 e sentiero di Costa del Bosco;

est: le mulattiere da quota 702 per Chiappe-Volpi-Pietrarada-Rossi-Fecini-Vicanini fino al torrente.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Monterenzio, frazione San Benedetto del Querceto (Bologna), della estensione di ettari 1063, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: rio Cella e mulattiera dal torrente Idice a Casa Spedaletto;

est: strada della Collina, in confine con la provincia di Firenze, da Casa Spedaletto a Cà di Patisci;

sud: rio Grande, da Cà di Patisci al torrente Idice;

ovest: torrente Idice fino al rio Cella.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Pineto (Teramo), dell'estensione di ettari 1800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: torrente Calvano fino al ponte Zappacosta e strada provinciale per Atri fino al confine del comune di Atri;

est: strada statale Adriatica n. 16;

ovest: confine intercomunale con Atri;

sud: confine intercomunale con Silvi.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Piandimeleto (Pesaro), dell'estensione di ettari 450 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Piandimeleto-fonte del Doglio;

ovest: strada provinciale Piandimeletese;

est e *sud*: strade vicinali e con un tratto di fosso.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Langhirano (Parma), dell'estensione di ettari 450 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: strada provinciale Langhirano-Corniglio, da Berzona-Chiastrone-Pastorello alla strada comunale di Antesica;

est: strada comunale Antesica-rio Piolo fino all'allacciamento strada vecchia comunale Cozzano-Langhirano;

nord: strada vecchia comunale Cozzano-Langhirano, rio Piolo, rio Vaccagnino-Vacciano-Ciumè-Pantera;

est: strada che dalla vecchia comunale Cozzano-Langhirano scende a Berziola e rio di Berziola.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Pomarance, località Larderello (Pisa), dell'estensione di ettari 646, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla confluenza del torrente Secolo col botro del Rivivo, torrente Secolo fino al demolito ponte, della vecchia strada comunale Pomarance-Serrazzano; da qui detta strada fino al bivio sulla strada Massetana; strada Massetana fino al bivio con la nuova strada comunale per Serrazzano; detta strada fino al ponticello sul botro a Colle; detto botro fino alla strada campestre che dal podere Montelegato conduce per la fonte delle Pianacce al podere Sant'Andrea; detta strada fino all'incrocio con la strada che scende al poggetto Rosso (presso quota 623); questa strada che delimita anche il confine fra i comuni di Castelnuovo e Pomarance, fino all'incontro con la strada comunale in località poggetto Rosso; da poggetto Rosso, strada comunale di Serrazzano fino al bivio della vecchia strada comunale per Pomarance, presso il podere S. Apollinari; da qui strada campestre che segue il crinale del poggio del Casettone, fino all'incontro con la parte superiore del botro del Rivivo; detto botro fino alla sua confluenza con il torrente Secolo.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna), dell'estensione di ettari 476, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: rio, da località Ragazzone;

est: strada comunale di Paderno;

sud: rio e scorciatoia dalla strada comunale di Paderno al fiume Reno;

ovest: fiume Reno.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Tortoreto (Teramo), dell'estensione di ettari 2950, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

strada statale Adriatica; fiume Salinello; torrente Vibrata; comune di Sant'Omero; comune di Corropoli.

(3363)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 7060 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n. 2137/R. Gab. con cui alla signora Pritzi Luigia di Giuseppe, nata a Malles l'8 novembre 1913, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Monte;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 maggio 1954 dalla predetta signora Monte Luigia, in atto residente a Malles Venosta;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 28 settembre 1935, numero 2137/R.Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Monte Luigia e dei figli Enrico ed Arturo, viene ripristinato nella forma tedesca di Pritzi.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 giugno 1954

Il Vice Commissario del Governo

BENUSSI

(3351)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per la diretta ammissione al 2° anno dell'Accademia militare di Modena di centodiciassette sottotenenti di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Vista la legge 4 aprile 1953, n. 269 che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1954 che approva la graduatoria del concorso per l'ammissione all'Accademia militare per l'anno accademico 1953-54;

Decreta:

Art. 1.

Per ricoprire i posti rimasti vacanti nel concorso per l'ammissione all'Accademia militare, bandito col decreto Ministeriale 10 giugno 1953, è indetto un concorso, per esami, per l'ammissione diretta al 2° anno della predetta Accademia per il seguente numero di posti.

a) cento per il corso delle varie armi;

b) diciassette per il corso del servizio automobilistico.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i sottotenenti di complemento in servizio o in congedo: delle varie armi, se aspiranti al corso di cui all'art. 1 lettera *a*) o del servizio automobilistico, se aspiranti al corso di cui all'art. 1 lettera *b*) i quali:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) non abbiano superato il 25° anno di età al 1° ottobre 1954;

d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

e) abbiano riportato. in sede di note caratteristiche, quale ultima qualifica quella minima di «buono con punti 3» se trattisi di ufficiali in congedo o di ufficiali che, ultimato il servizio di prima nomina, siano stati trattenuti in servizio; siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai competenti superiori gerarchici, per qualità morali e militari nonchè per preparazione tecnico-professionale, se trattisi di ufficiali in servizio di prima nomina o comunque in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 100, debbono essere indirizzate al Comando della Accademia militare in Modena.

Esse devono essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 4.

Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità e data di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) grado, arma e distretto o corpo di appartenenza;

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) indirizzo esatto del concorrente.

Art. 5.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile, debitamente legalizzata;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 100), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) domanda in carta bollata da L. 200, diretta al Ministero della difesa-Esercito, contenente esplicita rinuncia al grado rivestito per assumere la qualifica di allievo. La rinuncia avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Per coloro che non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente, la rinuncia al grado, giusta la disposizione di cui allo ultimo comma dell'art. 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, sarà considerata come non avvenuta;

h) certificato per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il concorrente è iscritto e legalizzato dal prefetto;

i) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente Ministero, *per gli orfani dei caduti per servizio;*

l) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino 4 x 6) del concorrente, con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Tutti i concorrenti a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di esibire domande e documenti in carta bollata.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Art 6.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine stabilito all'art. 3 del presente decreto o insufficientemente documentate.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda purchè producano entro trenta giorni successivi, i documenti prescritti.

Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi concorrente.

Art. 8.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *visita preliminare collegiale*, presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza (ospedale militare di Cagliari per i residenti in Sardegna), nel giorno che sarà loro comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

Per i concorrenti residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze. Le spese relative sono a carico dei concorrenti;

b) *visita medica di appello*: vi saranno sottoposti i concorrenti che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno iniziate il giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito della visita preliminare, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il concorrente sarà inviato a sostenere la visita di appello presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale viciniore.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti in Sardegna e per quelli comunque non residenti in Italia dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla Commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera c);

c) *visita di accertamento definitivo*, presso la sede della Accademia militare di Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i concorrenti già dichiarati abili nella visita preliminare o di appello.

Il risultato è inappellabile.

In conseguenza i concorrenti dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione saranno diramati dal Comando dell'Accademia militare.

Art. 9.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede della Accademia militare di Modena, a decorrere dal 1° settembre 1954 e consisteranno nelle seguenti prove orali: topografia, analisi matematica, geometria analitica, fisica, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Saranno ammessi agli esami solo i concorrenti che siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera c) del precedente art. 8.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, in ciascuna prova di esame, avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 11.

I posti disponibili verranno conferiti nell'ordine risultante da due distinte graduatorie di merito, una per i concorrenti al corso delle varie armi ed una per i concorrenti al corso del servizio automobilistico, nelle quali i concorrenti dichiarati idonei agli esami di concorso di cui all'art. 9 nonchè nella visita medica di accertamento definitivo, saranno iscritti in base alla media dei voti riportati negli esami stessi.

A parità di media saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 12.

Il Comando dell'Accademia militare provvederà alla formazione delle graduatorie di merito e le rimetterà, in doppio esemplare, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), per l'approvazione.

Dette graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun concorrente.

Art. 13.

Ricevuta dal Ministero l'approvazione delle graduatorie, il Comando dell'Accademia militare provvederà per le opportune partecipazioni ai concorrenti nonchè a regolare la presentazione all'Istituto di quelli tra essi da ammettere ai corsi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante la loro permanenza in Accademia, il trattamento previsto dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, così come specificato dal decreto Ministeriale 5 aprile 1954.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1954
Registro n. 25 *Esercito, foglio n.* 24. — MASSIMO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Topografia

1ª TESI. — Rappresentazione del terreno su di un piano: Carte, Planimetria ed altimetria. Scale di proporzione numeriche e grafiche. Segni convenzionali.

2ª TESI. — Rappresentazione grafica dell'altimetria. Piani quotati, curve di livello, tratteggio, ombreggiatura, tinte ipsometriche. Profili.

3ª TESI. — Carte topografiche in uso nell'Esercito. Orientamento e lettura della carta. Itinerari rettificati. Plastici.

4ª TESI. — Limiti del campo topografico. Geoide ed elissoide. Coordinate geografiche. Superfici di livello. Azimut e convergenza dei meridiani. Cenno sulla triangolazione geodetica.

5ª TESI. — Rappresentazione conforme di Gauss e reticolato chilometrico.

6ª TESI. — Determinazione di punti e di direzioni. Strumenti di mira. Livella a bolla d'aria. Strumenti per frazionare le graduazioni.

7ª TESI. — Misura diretta e indiretta delle distanze. Cenni sui longimetri. Cannocchiale distaziometro e stadia. Cenni sui telemetri.

8ª TESI. — Rete topografica. Strumenti e metodi per la misura degli angoli. Squadri, cerchi graduali, bussole goniometriche; teodolite, tacheometro. Errori strumentali sistematici.

9ª TESI. — Goniografi: tavoletta pretoriana, mod. 30. Cavicchi (Cenni). Errori strumentali sistematici.

10ª TESI. — Cenni sul rilievo celerimetrico, fotogrammetrico, stereofotogrammetrico e speditivo.

L'esame orale della durata di 30' verterà su:

due tesi estratte a sorte;

problemi pratici di lettura e studio delle carte topografiche.

Analisi matematica

1ª TESI. — Cenno sulla teoria dei numeri. Numeri complessi. Operazioni con numeri complessi. Potenze e radici di numeri complessi. Rappresentazione geometrica dei numeri. Disposizioni, premutazioni, combinazioni, coefficienti binomiali, binomio di Newton. Cenni sul calcolo delle probabilità.

2ª TESI. — Determinanti — Proprietà dei determinanti — Determinanti di Wandermonde. Sistemi di equazioni lineari — Regola di Cramer — Teorema di Rouchè — Capelli. Principio di identità dei polinomi — Regola di Ruffini per la divisione di un polinomio in fattori — Equazioni algebriche.

3ª TESI. — Insiemi e successioni — Insieme limitato — Estremo superiore ed inferiore di un insieme di numeri reali. Massimo. Minimo. Punto di accumulazione. Limiti delle successioni. Il numero « e » base dei logaritmi neperiani.

4ª TESI. — Cenno del concetto generale di funzione di una variabile — Classificazione e diagrammi delle funzioni — Limiti delle funzioni di una variabile — Calcolo limite fondamentale — Funzioni continue.

5ª TESI. — Derivate delle funzioni di una variabile — Regole fondamentali di derivazione: somma, prodotto, quote — Funzioni inverse e loro derivate — Derivate di funzioni di funzione — Derivate successive — Infinitesimi ed infinito — Differenziali. Differenziali successive.

6ª TESI. — Massimi e minimi di una funzione — Funzioni crescenti, decrescenti, costanti in un intervallo — Teorema di Rolle, Cauchy di Cavalieri (o della media) — Teorema di De l'Hospital — Limite delle funzioni che si presentano sotto forme indeterminate — Regola generale per la determinazione dei massimi e dei minimi di una funzione — Calcolo numerico approssimato delle radici reali di una equazione.

7ª TESI. — Integrali indefinite — Integrali che si ottengono dalle regole di differenziazione — Integrazione per somma,

per parti, per sostituzione — Integrali limitate — Applicazioni fondamentali del calcolo integrale alla determinazione di lunghezza, area, volume.

8ª TESI. — Funzioni numeriche reali di due o più variabili numeriche reali — Derivate e differenziali parziali — Differenziale totale — Derivate parziali successive — Inversione della derivazione delle funzioni composte.

L'esame orale, della durata massima di 30' verterà, su tre tesi estratte a sorte, una dalla 1ª alla 4ª tesi; una dalla 5ª alla 6ª; una dalla 7ª all'8ª tesi.

Geometria analitica

1ª TESI. — Nozioni preliminari, coordinate ascisse sulla retta e coordinate cartesiane nel piano. Equazione della retta nelle varie forme. Sistema di due rette. Fascio di rette.

2ª TESI. — Equazione normale di una retta orientata. — Coseni direttori. Condizioni di perpendicolarità di due rette. Angoli e distanze.

3ª TESI. — Trasformazione delle coordinate cartesiane. Coordinate polari, distanza di due punti ed equazioni della retta in coordinate polari. Elementi impropri del piano, coordinate omogenee. Punti e rette immaginari, rette isotrope, punti ciclici.

4ª TESI. — Circonferenze, ellisse, iperbole, parabola, definite come luogo di punti. Loro equazioni cartesiane ridotte, polari, parametriche.

5ª TESI. — Sistema di una conica con una retta. Costruzioni grafiche. (Ellisse, iperbole e parabola definite mediante le direttrici).

6ª TESI. — Teoria generale delle coniche.

7ª TESI. — Curve piane, curve algebriche e trascendenti. Tangente e normale ad una curva piana di un suo punto. Esempi di curve notevoli. Grafici di curve algebriche e trascendenti. Grafici in coordinate polari. Determinazione analitica di luoghi geometrici con o senza l'intervento di parametri. Esempi di luoghi notevoli.

8ª TESI. — Coordinate cartesiane nello spazio. Equazione del piano nelle sue varie forme. Sistema di due piani. Fascio di piani. Equazione della retta nelle sue varie forme. Condizioni di parallelismo e di complanorità di due rette. Sistema retta-piano. Giacitura determinata da due direzioni.

9ª TESI. — Coseni direttori di una retta. Condizioni di perpendicolarità di due rette. Equazione normale di un piano. Distanze ed angoli

10ª TESI. — Trasformazione delle coordinate cartesiane ortogonali. Elementi impropri e coordinate cartesiane omogenee. Elementi immaginari nello spazio. Coordinate polari e coordinate cilindriche.

11ª TESI. — Superfici e linee nello spazio, equazioni cartesiane e parametriche, casi particolari, coni, cilindri, superfici rotonde, quadriche.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte (due fra le prime 7 ed una fra le rimanenti).

Fisica

Parte prima. — *Meccanica generale*

1ª TESI. — Cinematica del punto materiale: movimento e quiete, equazione del movimento, movimento uniforme, movimento vario, i movimenti uniformemente vari, movimenti simultanei, movimento oscillatorio semplice, diagrammi dei movimenti, composizione e scomposizione dei movimenti vibratori

2ª TESI. — Cinematica dei sistemi rigidi: il teorema di Chasles, movimenti di traslazione e di rotazione, composizione delle traslazioni e delle rotazioni, movimento di rotazione cilindrico, movimento elicoidale.

3ª TESI. — Dinamica: leggi fondamentali, principi delle forze, composizione e scomposizione delle forze concorrenti in un punto a distanza finita o infinita, centro delle forze parallele

4ª TESI. — Momento di una forza rispetto ad un punto, ad un asse a un piano. I teoremi dei momenti. Coppia di forze e teoremi relativi Riduzione di un sistema di forze ad una forza e ad una coppia.

5ª TESI. — Centro di gravità. Equilibrio dei corpi appoggiati sopra ad un piano orizzontale e dei corpi girevoli in torno ad un'asse. Le resistenze passive e le macchine in equilibrio. Macchine composte.

6ª TESI. — Lavoro ed energia: lavoro di una forza costante di una forza variabile. Lavoro della risultante. Lavoro di una coppia. Lavoro e forza viva. Potenza. Lavoro dell'attrito. Lavoro delle macchine. Forza viva nel movimento di rotazione. Momenti di inerzia. Teorema fondamentale. Urto dei corpi anelastici. Urto dei corpi elastici. Urto obliquo.

7ª TESI. — La gravitazione universale: la gravità e le sue leggi, moto dei gravi, il pendolo semplice e le sue leggi, pendolo composto. Pendolo di Kater. Forza centripeta e reazione centrifuga, variazione di « g » alle diverse latitudini.

8ª TESI. — Strumenti e metodi di misure: sistemi di misurazione, misura delle lunghezze e strumenti relativi; misura delle masse, bilancieri di precisione, bilancieri di Westphal; misura del tempo, misura dei volumi.

Parte seconda. — *Acustica.*

9ª TESI. — Propagazione delle vibrazioni. Equazione del raggio. Vibrazioni e onde longitudinali. Principio di Huyghens. Interferenze dei raggi. Onde stazionarie. Riflessione e rifrazione delle onde. Il principio Döppler. Caratteri distintivi del suono. Risonanza. Leggi di vibrazione delle sorgenti sonore.

Parte terza. — *Ottica geometrica*

10ª TESI. — I caratteri della luce. La riflessione e le sue leggi. La riflessione negli specchi piani. La riflessione negli specchi sferici. La rifrazione semplice e le sue leggi. Riflessione totale.

La relazione n. $\frac{n_2}{n_1}$

La riflessione nei mezzi terminati da superfici piane non parallele. Misura degli indici di rifrazione.

11ª TESI. — La rifrazione attraverso una superficie sferica. Costruzioni geometriche. Ingrandimento. Aberrazioni. La rifrazione nei mezzi terminati da superfici sferiche centrate. Centro ottico, sistemi centrati. Studi sperimentali delle lenti. Focometria.

12ª TESI. — Ottica fisica: la riflessione e gli specchi. La rifrazione semplice e le sue leggi. La rifrazione nelle lastre e nei prismi. La rifrazione attraverso diottrie. I sistemi centrali e le lenti sottili. La dispersione dell'energia raggiante e gli strumenti di ottica. Leggi fotometriche e misura delle quantità di luce.

L'esame orale, della durata massima di 30' verterà su tre tesi estratte a sorte (due fra le prime 8 ed una fra le rimanenti).

Il Ministro: TAVIANI

(3197)

PREFETTURA DI CHIETI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 18273 del 24 maggio 1954, con il quale il dott. Virgilio De Marinis è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio di Palombaro;

Considerato che il predetto sanitario ha rinunziato al posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione della condotta resasi vacante;

Considerato che il dott. Ugo De Nicola ha accettato la condotta;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto, citato nella premessa, il dott. Ugo De Nicola è dichiarato vincitore della condotta del Consorzio veterinario di Palombaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 24 giugno 1954

Il prefetto: CASO

(3345)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 2400 del 23 gennaio 1953, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1952;

Visto il verbale in data 11 giugno 1954, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Accertato la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Bovolin Amos	punti	57,061	su 100
2. Giusti Renato	»	56,532	»
3. Bigardi Orfeo	»	52,874	»
4. Bonuzzi Alessandro	»	52,340	»
5. Marchiori Giovanni	»	51,515	»
6. Fantuzzi Eros	»	51,495	»
7. Tomei Pietro	»	51,405	»
8. De Poli Bruno	»	51,273	»
9. Cerosa Giuseppe	»	51,1[illegible]	»
10. Fraccaro Antonio	»	50,938	»
11. Lonardi Roberto	»	50,385	»
12. Soldà Alessandro	»	50,364	»
13. De Poli Mario	»	50,331	»
14. Menazzi Gino	»	50,275	»
15. Vantini Domenico	»	50,082	»
16. Vantini Angelo	»	48,972	»
17. Dindo Fernando	»	48,842	»
18. Manfè Manlio	»	48,661	»
19. Negri Renzo	»	48,345	»
20. Moretti Diego	»	47,550	»
21. Ramini Enzo	»	47,453	»
22. Lenzini Arnaldo	»	47,382	»
23. Guerra Silvio	»	47,220	»
24. Bilancini Giuseppe	»	47,158	»
~~25. Pantano Fulvio~~	»	46,831	»
26. Gatti Gregorio	»	46,828	»
27. Lombardo Vincenzo	»	46,821	»
28. Malatrazi Giuseppe	»	46,796	»
29. Zeanari Luigi	»	46,542	»
30. Gobbetti Loris	»	46,144	»
31. Poletti Giorgio		[illegible]	
32. Verzobio Gino	»	45,563	»
33. Borin Giuseppe	»	44,950	»
34. Carbone Antonio	»	43,161	»
35. Bonecchi Dante	»	39,211	»
36. Vallini Luigi	»	38,771	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 21 giugno 1954

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 2400 del 23 gennaio 1953, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso medesimo;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati sulle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori del concorso per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Bovolin Amos: Castelnuovo Veronese;
2) Giusti Renato: Legnago (Vangadizza);
3) Bigardi Orfeo: Villabartolomea (1º reparto);
4) Bonuzzi Alessandro: Brentino Belluno, frazione Peri ed Ossenigo del comune di Dolcè (consorzio);
5) Marchiori Giovanni: Dolcè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 21 giugno 1954

Il prefetto: LIUTI

(3367)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di medico condotto vacante nel comune di Vermiglio

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Vermiglio ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, ~~approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929.III.a,~~ il dott. Romeri Luciano ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Romeri Luciano di Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Vermiglio ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 24 giugno 1954

Il Commissario del Governo
BISIA

(3203)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.